

Verona, 5 luglio 2016

CIRCOLARE TEMATICA

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (aggiornate secondo le modifiche introdotte dalla legge di conversione del d.l. 59/2016)

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

La legge di stabilità per il 2016 ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore dei detentori di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.a., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., alimentato e gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito, "FITD") istituito ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 385/1993.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, ha introdotto le prime misure disciplinanti l'erogazione degli indennizzi ai risparmiatori, che, con lievi modifiche, sono state confermate dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del predetto decreto legge, entrata in vigore il 3 luglio 2016.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono chiedere al FITD l'erogazione diretta dell'indennizzo:

- le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli e i coltivatori diretti, o i loro successori *mortis causa*
- che, entro la data del 12 giugno 2014, hanno acquistato strumenti finanziari subordinati emessi da una delle predette banche (ossia obbligazioni rimborsabili, in caso di fallimento o liquidazione dell'emittente, successivamente alla soddisfazione dei creditori ordinari, compresi i titolari di obbligazioni non subordinate, condizionatamente al fatto che residuino le disponibilità patrimoniali necessarie)
- nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi
- e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione (22 novembre 2015).

Per avere diritto all'erogazione diretta, è, altresì necessario, alternativamente, che:

- alla data del 31 dicembre 2015, il valore del patrimonio mobiliare dell'investitore fosse inferiore a 100.000 euro;
- ai fini dell'imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche nell'anno 2014, il reddito lordo dell'investitore fosse di ammontare inferiore a 35.000 euro.

3 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

All'investitore che, ricorrendo le condizioni dettate dall'art. 9 d.l. 59/2016, presenti richiesta di accesso al Fondo di solidarietà, viene erogato un indennizzo forfettario pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, al netto:

- (i) di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
- (ii) della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati (rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione) e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina (determinato, in entrambi i casi, sulla base della loro quotazione di chiusura, sempre alla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato).

L'importo di cui al punto (ii) viene calcolato moltiplicando tra loro:

- la differenza tra i rendimenti sopra indicati;
- gli anni e la frazione di anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli

strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione;

- il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO

L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, al più tardi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016 (quindi, indicativamente, entro il 3 gennaio 2017).

Nell'istanza indirizzata al FITD devono essere indicati:

- il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale, dell'investitore;
- la banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con specificazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN (codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale, composto da 12 caratteri alfanumerici).

All'istanza devono essere allegati:

- il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- i moduli di sottoscrizione o gli ordini di acquisto;
- l'attestazione di esecuzione degli ordini;
- una dichiarazione, con valore di autocertificazione, sulla consistenza del patrimonio mobiliare alla data del 31 dicembre 2015, ovvero sull'ammontare del reddito nell'anno 2015.

Il nuovo comma 8-*bis* dell'art. 9, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che, ai fini del reperimento dei documenti che debbono essere allegati all'istanza di indennizzo, la banca deve evadere la richiesta di copia presentata dall'investitore entro quindici giorni dalla sua presentazione (si rammenta che, ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 385/1993, alla banca è ordinariamente concesso un termine di novanta giorni per soddisfare la richiesta di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni presentata dal cliente).

5 EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO

Il FITD, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo, lo liquida entro sessanta giorni dalla richiesta.

6 PROCEDURA ARBITRALE

In alternativa alla presentazione della richiesta di indennizzo forfettario, ai sensi del d.l. 59/2016, gli investitori possono esperire la procedura arbitrale gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità (che dovrà essere disciplinata da decreti ministeriali a oggi non ancora emanati).

Va ricordato che, in caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata all'accertamento della responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal d.lgs. 58/1998 nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi da una delle banche in liquidazione.

Oltre che da coloro che preferiranno optare in ogni caso per la procedura arbitrale, a quest'ultima dovranno senz'altro ricorrere:

- gli investitori che non possiedono i requisiti soggettivi e patrimoniali previsti per potere conseguire dal FITD l'erogazione diretta forfettaria ex d.l. 59/2016;
- gli investitori che intendono ottenere l'indennizzo in relazione a strumenti finanziari subordinati acquistati dopo la data del 12 giugno 2014;
- gli investitori che mirano a conseguire un indennizzo superiore a quello forfettario previsto dall'art. 9 d.l. 59/2016;
- gli investitori che non riusciranno a presentare la domanda di erogazione diretta entro il termine stabilito dal d.l. 59/2016.

La presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario preclude il ricorso alla procedura arbitrale e, viceversa, l'avvio di quest'ultima non consente di proporre l'istanza di accesso al Fondo di solidarietà per l'erogazione diretta, che, se già presentata, diventa improcedibile.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini